

TI_GERICHTE 35.2005.56 vom 7. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2005.56

FR: TI_GERICHTE 35.2005.56 du 7 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 35.2005.56 del 7 ottobre 2005

Regeste

Cameriera, nel sollevare una cassa di bibite, subisce rottura cuffia rotatoria. Negato obbligo a prestazioni con decisione formale cresciuta in giudicato: nessun infortunio, nessuna lesione parificata. Domanda di riapertura del caso. Negata riconsiderazione/revisione decisione formale.

Erwägungen

E. 23

marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti). In proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione. Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc). Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80). In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.). Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, *Traité de droit administratif*, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, *ATSG Kommentar*, 2003, ad art. 53, n. 10). Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPG non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11). I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati. In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così riassunto quanto appena esposto: "(...) b) Sont "nouveaux" au sens de l' art. 137 let. b OJ , les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas

que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b) Al riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata in RDAT I-2003 N. 69. 2.5. Con la decisione formale del 18 marzo 2005, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha negato che la propria decisione del 4 febbraio 2003 fosse errata, segnatamente ribadendo che il danno alla spalla destra non è da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e che esso non costituisce neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 54). Con la propria impugnativa, l'assicurata fa invece valere che l'evento del 12 luglio 2002 presenta tutte le caratteristiche di un infortunio giusta l'art. 4 LPGa (I, p. 5: "Il fatto di sentire "un secco dolore" nel sollevare velocemente una cassa colma di bottiglie di vetro contenenti liquidi, rientra pienamente nella definizione sopra riportata e implica pertanto il riconoscimento del fattore esterno, in casu, anche straordinario") e che il danno diagnosticato alla spalla destra ne è la conseguenza naturale (I, p. 5: "Nella fattispecie è evidente che il sollevamento di un importante peso mediante un movimento brusco ha provocato la lesione al labro glenoidale della spalla destra, tale evento avendo liberato un'energia maggiore rispetto a quella che avrebbe altrimenti sprigionato un evento insignificante, quotidiano. All'evento del 12 luglio 2002 deve pertanto essere riconosciuta una propria rilevanza causale, il che esclude un'origine morbosa della lesione. Infatti, fu soltanto a seguito dell'evento del 12 luglio 2002 che la signora RI 1 non ha più potuto svolgere la propria attività lavorativa"). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 si sia giustamente rifiutata di riconsiderare la propria decisione formale del 4 febbraio 2003. In effetti, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, tale decisione è corretta, nella misura in cui, il 12 luglio 2002, RI 1 non è rimasta vittima di un infortunio, nè ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio. 2.6. L'art. 4 LPGa così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte." Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003. La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2). Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: " - l'involontarietà - la repentinità - il danno alla salute (fisica o psichica) - un fattore causale esterno - la straordinarietà di tale fattore." (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51) Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.7. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176) Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituale. Il fattore esterno è considerato come straordinario quanto eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1°, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283

consid. 2°; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2°). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge invece all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato. La giurisprudenza esige, perchè si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04). D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, imprevedute e fuori programma (cfr. RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1). Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1.a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V consid. 3° e b, 147 consid. 2°; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b). " 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten; Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253, S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." 2.8. Nella concreta evenienza, RI 1, nel formulario denominato "Questionario LAINF" del 25 luglio 2002, ha così descritto l'evento occorso il 12 luglio 2002: " In data 12-07-2002 mi veniva ordinato dalla mia gerente di portare la cassa delle bottiglie di vetro vuote nella cantina sita al piano seminterrato per poi riportare la stessa cassa piena di bottiglie sigillate per potere rifornire il piano bar del locale in cui lavoro. Nel sollevare la cassa sentivo un secco dolore provenire dalla spalla destra, continuai nel mio lavoro dato che mancava poco più di un'ora alla chiusura del locale, erano le 23.30 circa." (doc. 6) Un'analogica dinamica si ritrova nel rapporto 19 dicembre 2002 del medico fiduciario della CO 1, dott. _____: " Nonostante la presenza di altri 3 uomini nell'esercizio pubblico, venne obbligata a fare sforzi che non venivano affatto contemplati dal suo mansionario, cioè andare in cantina per portarci una cassa di bibite vuota e riportarne un'altra con delle bottiglie piene. Così, nel sollevare la cassa pesante, provò un vivo dolore alla spalla destra ma, tenuto conto della vicinanza della chiusura del locale, aveva continuato a lavorare con le dovute precauzioni." (doc. 25, p. 4) In sede di opposizione 20 aprile 2005, l'insorgente ha confermato le sue precedenti versioni dell'accaduto, con tuttavia la precisazione che il sollevamento della cassa avvenne "velocemente", rispettivamente, in modo "brusco" (doc. 55, p. 3). Da quanto appena esposto si evince che non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti. Scartata a priori l'ipotesi di un movimento scoordinato, nella misura in cui il gesto naturale di sollevare una cassa non è

stato turbato da circostanze esterne manifestamente insolite, imprevedute e fuori programma, si tratta di valutare se il danno alla spalla destra sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo. Il peso di una cassa di bottiglie (piene) si situa notoriamente tra i 10 e i 15 kg, di modo che, secondo questa Corte, nel gesto compiuto da RI 1, 37 anni al momento del sinistro, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza (cfr., per un caso analogo, la STCA del 18 ottobre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.46, cresciuta in giudicato). D'altronde, il maneggiare delle casse di bibite rientra fra i compiti che si eseguono svolgendo un'attività quale quella esercitata dall'assicurata, ovvero la cameriera presso un esercizio pubblico di modeste dimensioni. In esito ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. Di conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG. 2.9. Si tratta ora di esaminare se l'obbligo contributivo della CO 1 poteva eventualmente essere fondato sull'art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali. L'art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: a. fratture; b. lussazioni di articolazioni; c. lacerazioni del menisco; d. lacerazioni muscolari; e. stiramenti muscolari f. lacerazioni dei tendini; g. lesioni dei legamenti; h. lesioni del timpano. Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o an omalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.). A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo. Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppati all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3). Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03). Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.10. Nel caso di specie, posto che il sollevamento di casse di bevande rientra nel novero dei procedimenti motori consueti della professione appresa dall'assicurata e che pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, l'esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente deve essere negata. Di conseguenza, il danno alla salute di cui soffre l'assicurata non poteva essere assunto dalla CO 1 nemmeno ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.11. Alla luce di quanto precede, così come già indicato al considerando 2.5., occorre concludere che perlomeno uno dei presupposti per procedere alla riconsiderazione di una decisione cresciuta formalmente in giudicato, ossia quello della sua manifesta erroneità, non è in casu adempiuto. Non rimane, pertanto, che da valutare l'eventualità della revisione processuale.

2.12. Secondo la ricorrente, il "fatto nuovo" che giustificerebbe la revisione della decisione formale del 4 febbraio 2003, è rappresentato dall'esistenza di una lesione al labbro glenoidale anteriore della spalla destra, diagnosticata dal dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica, grazie alla artro-risonanza magnetica del 4 dicembre 2003 (I, p. 6: "In siffatte condizioni l'esame completo di risonanza magnetica effettuato presso la _____ di _____, rappresenta un fatto nuovo e un nuovo mezzo di prova che non ha potuto essere prodotto in precedenza"). Al riguardo, questo Tribunale osserva che, per fondare la revisione della decisione menzionata, è necessario che tale circostanza, qualora conosciuta, avrebbe indotto l'assicuratore infortuni a decidere in modo diverso, concretamente a ammettere il proprio obbligo a prestazioni. Ciò non è evidentemente il caso, ritenuto che, "a monte", vi è il fatto che RI 1, in data 12 luglio 2002, non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG (cfr. consid. 2.8.). Inoltre, anche ammettendo che il danno alla salute presentato dall'assicurata rientri fra le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, il caso non sarebbe comunque di pertinenza della CO 1, difettando il fattore esterno (cfr. consid. 2.10). Al "fatto nuovo" invocato dalla ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la rilevanza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.). È peraltro utile sottolineare come il fatto che il noto esame di artro-RMN abbia messo in luce una lesione del labbro glenoidale della spalla destra e che il dott. _____ si sia pronunciato a favore di una sua eziologia traumatica, non è rilevante ai fini di sapere se si è in presenza di un infortunio oppure di una lesione parificata. Infatti, secondo la

giurisprudenza, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). In questo ordine di idee, l'esecuzione della perizia medica giudiziaria richiesta dalla ricorrente (cfr. I, p. 7), si rivela superflua. In conclusione, alla CO 1 non può essere chiesto di rivenire sulla sua decisione formale del 4 febbraio 2003 nemmeno a titolo di revisione processuale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.